

Al Sindaco Comune di Raddusa

comuneraddusa@postecert.it

Oggetto: Relazione sulla situazione finanziaria del Comune di Raddusa

Il rendiconto dell'esercizio 2020 evidenzia un risultato di amministrazione disponibile (lettera E) negativo per l'importo di €. 7.223.036,03 che si è notevolmente accresciuto rispetto all'analogo valore assunto al 31/12/2019 di €. 5.261.802,55; e che è, soprattutto, in grado di evidenziare - se raffrontato con il risultato di amministrazione atteso di (-) €. 5.175.682,37 - un risultato di amministrazione finale (di segno negativo) di €. 2.047.353,66 e pertanto un ingente disavanzo di amministrazione. In questi termini, pertanto, il rendiconto 2020 segnala di fatto una grave situazione finanziaria dell'Ente che potrebbe ulteriormente acuirsi all'esito dei rendiconti degli esercizi 2021 e 2022 ormai in fase di chiusura gestionale.

Bisogna infatti considerare che il ripianamento del superiore disavanzo, ai sensi dell'art. 188 TUEL, può avvenire entro l'attuale consiliatura e cioè entro l'esercizio finanziario 2026 e quindi, di fatto, in n. 4 annualità escludendo il 2022, il che comporta di fatto la previsione nei bilanci 2023/2026 di una quota di disavanzo di amministrazione annuale complessiva di €. 872.726,06 la quale risulta essere così composta:

quota di disavanzo annuale da prevedere dal 2023 fino al 2026 per il ripiano del disavanzo da Riaccertamento Straordinario e da FAL	€ 360.887,64
quota di disavanzo annuale da prevedere dal 2023 fino al 2026 per il ripiano del disavanzo ex art. 168 TUEL	€ 511.838,42

Ciò premesso, non vi è chi non veda nella suesposta situazione finanziaria la reale sussistenza - soprattutto in prospettiva - del rischio di dissesto sia funzionale che finanziario dell'Ente atteso che:

- sotto il profilo funzionale è concreto il rischio di non potere predisporre strumenti di programmazione finanziaria strutturalmente idonei ad assicurare i servizi indispensabili del Comune e nel contempo assicurare l'integrare copertura dei suesposti disavanzi di amministrazione.

COMUNE DI RADDUSA  
Protocollo Arrivo N. 15748/2022 del 14-12-2022  
Doc. Principale - Copia Documento



- sotto il profilo strettamente finanziario ed alla luce delle plurime deficitarie riscontrate (ed ancora in corso di verifica) in alcune dotazioni finanziarie di bilancio rispetto alle effettive esigenze di spese per servizi indispensabili (una fra tutte il servizio della pubblica illuminazione), alto e concreto è il rischio del sopravvivere di numerose ed ingenti situazioni debitorie difficilmente arginabili con le risorse ordinarie di bilancio e, quindi, potenzialmente confluibili in altrettanti procedimenti giurisdizionali forieri di ulteriori spese (legali ed interessi moratori) in danno dell'erario comunale; e con l'ulteriore aggravio dell'imminente sopravvenire di gravi sopravvenienze passive all'esito degli attuali contenziosi di cui si è opportunamente - ma non già esaustivamente - valutata la potenziale incidenza finanziaria.

Pertanto, alla luce delle crescenti attività esecutive già notificate al Comune nonché della notevole mole di fatture giacenti e non pagate per carenza di liquidità, si ritiene che l'Amministrazione comunale debba darsi l'obiettivo di valutare in tempi rigorosamente ristretti la sussistenza delle seguenti condizioni:

- 1) verificare la sussistenza di gravi squilibri strutturali di bilancio cui non può farsi fronte con le modalità previste degli articoli 193 e 194 del decreto legislativo 267/2000;
- 2) valutare se la profonda crisi finanziaria di crescente intensità sia tale da collocare l'Ente nello stato di grave insolvenza che attesti chiaramente l'incapacità dello stesso di adempiere alle obbligazioni assunte nei tempi contrattualmente concordati e comunque compatibili con le pretese creditorie;
- 3) valutare se, alla luce dell'eventuale sussistenza delle precedenti situazioni foriere di uno stato di grave crisi finanziaria, l'Ente non è di fatto in grado di ricorrere alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'art. 243-bis del d.Lgs n. 267/2000.

In particolare sulla possibilità di accedere alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale si riporta il seguente orientamento espresso dalla Corte dei conti:

*" (...) il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale è ammesso solo nel caso in cui le accertate condizioni di squilibrio strutturale - unitamente alla complessiva massa passiva da ripianare - non compromettano la continuità amministrativa nello svolgimento delle funzioni e dei servizi indispensabili e, nel contempo, lo squilibrio finanziario e la massa passiva siano ripianabili, ragionevolmente, nell'orizzonte temporale determinato in base ai criteri dell'art. 243-bis, comma 6, TUEL.*

*La procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ha come presupposto l'impossibilità per l'ente di ripristinare l'equilibrio di bilancio e dare copertura "credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale" (sentenze Corte Costituzionale n. 106 del 2011, n. 68 del 2011, n. 141 e n. 100 del 2010, n. 213 del 2008, n. 384 del 1991 e n. 1 del 1966) alla situazione debitoria complessiva fuori bilancio attraverso gli strumenti ordinariamente previsti dagli artt. 188, 193 e 194 TUEL.*

*Condizione per accedere alla procedura di riequilibrio è la regolare approvazione del bilancio di previsione e dell'ultimo rendiconto nei termini di legge: ciò in quanto è necessario che le successive proiezioni abbiano come punto iniziale di riferimento una situazione consolidata in documenti ufficiali o comunque, conosciuti in momenti tipici della gestione quali la verifica per la salvaguardia degli equilibri di bilancio, nonché in fase di assestamento generale o in qualunque altro momento utile del ciclo di bilancio.*

*Anche se tali adempimenti non sono espressamente richiesti dalla disciplina procedimentale per la definizione del piano di risanamento, essi rappresentano essenziali ed imprescindibili elementi istruttori la cui mancanza si riverbera sulla valutazione della congruenza, ai fini del riequilibrio, dello strumento di risanamento. In proposito si richiamano gli orientamenti già espressi con le deliberazioni n. 16/SEZAUT/2012/INPR e n. 22/SEZAUT/2013/QMIG" (vedi **Deliberazione n. 5/SEZAUT/2018/INPR**)*

Conclusivamente si ritiene che, al termine di tale percorso di verifica delle superiori condizioni, si avranno tutti gli elementi necessari per acclarare che l'Ente dovrà assumersi - suo malgrado - l'onere della dichiarazione di dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 244 e seguenti del TUEL rinviando alla Corte dei Conti le valutazioni di merito.

E si ritiene altresì che, nelle more di addivenire a tale esito, sussistono i presupposti per formalizzare una segnalazione di squilibrio resa ai sensi dell'articolo 153 comma 6 del TUEL.

*Roberto di Nino*

*Roberto di Nino*

COMUNE DI RADDUSA  
Protocollo Attivo N. 15748/2022 del 14-12-2022  
Doc. Principale - Copia Documento